

Padova, 11 luglio 2017

Circolare n° 13/2017

Alla Spettabile Clientela

Oggetto: Prestazioni Occasionali – Modalità operative.

Con la presente facciamo seguito alla Circolare di Studio n. 12/2017 relativa all'introduzione delle c.d. **Prestazioni Occasionali** per illustrarne le modalità di utilizzo e di pagamento così come previsto dalla circolare Inps n. 107/2017.

1 – Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Contratto per Prestazioni Occasionali e del Libretto di Famiglia, **prestatori e utilizzatori devono**, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, **registrarsi preventivamente al servizio** sul sito www.inps.it. All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

- UTILIZZATORI > Al momento della registrazione dovranno scegliere se accedere al Contratto per prestazioni occasionali o al Libretto Famiglia. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
 - Per le Pubbliche Amministrazioni;
 - Per le imprese agricole;
 - Per gli altri utilizzatori.
- PRESTATORI > dovranno indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo. In caso di errata compilazione dei dati relativi all'Iban, l'INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore. Se il lavoratore non ha c/c, il compenso verrà pagato da Inps tramite bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane, ma con addebito di euro 2,60 a carico del lavoratore.

2 – Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

- COMUNICAZIONE > almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
 - I dati identificativi del prestatore;
 - La misura del compenso pattuito;
 - Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - La data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
 - Il settore di impiego del prestatore;
 - Altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità – studente con meno di 25 anni di età – persona disoccupata – percettore di prestazioni di sostegno del reddito) l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

- **ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE** > Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini INPS e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

N.B.: allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS invia al prestatore, attraverso mail e/o sms, le informazioni riguardanti la comunicazione effettuata dall'utilizzatore e dell'eventuale di revoca. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa.

3 – Comunicazioni relative al Libretto Famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

4 – Pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. La modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione è:

- Il versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (*F24 ELIDE*), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
 - a. Per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "**CLOC**".
 - b. Per il Libretto di Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "**LIFA**";

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. **E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.**

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento. Per il **Libretto Famiglia**, ogni versamento è pari a 10,00 euro ovvero a multipli di 10,00 euro. Per il **Contratto di prestazione occasionale**, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore secondo i seguenti valori:

- Compenso minimo orario >>> 9 euro x 37,5% oneri vari = **12,38 euro**.
- Compenso minimo giornaliero >>> 36 euro x 37,5% oneri vari = **49,50 euro** (anche se il prestatore lavora meno di 4 ore).

Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

5 – Limiti all'utilizzo

A riguardo l'Istituto, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato, ha stabilito che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale (se la prestazione verrà resa a luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 ad aprile 2017).

Inoltre, l'INPS ha precisato che ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (max 5) rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori part-time/intermittenti sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto. Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

Il Cdl Alessio Bertagnin